



## RIENTRO DEI CAPITALI

# Antiriciclaggio senza sconti

Ambrosi e Iorio ► pagina 44

**Rientro dei capitali.** Professionisti e intermediari devono effettuare l'adeguata verifica e la registrazione nei confronti dei clienti che hanno dato l'incarico

# Voluntary, antiriciclaggio senza sconti

Il ministero dell'Economia non ha escluso neppure l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

## LA DIFFERENZA

Le norme sullo scudo fiscale avevano previsto l'esenzione per i reati coperti da sanatoria

Laura Ambrosi  
Antonio Iorio

■ Ai fini antiriciclaggio i contribuenti che aderiscono alla voluntary disclosure saranno sottoposti ad adeguata verifica e a registrazione, ma in alcuni casi si rischia anche la segnalazione di operazioni sospette. A oggi, infatti, non è stata esclusa l'applicazione della normativa antiriciclaggio in capo ai professionisti e agli intermediari che assistono i clienti in questa procedura.

## La normativa

Il decreto legislativo 231/2007, che recepisce alcune disposizioni comunitarie sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, obbliga alcune categorie, tra le quali i professionisti dell'area economico, giuridico-contabile e gli intermediari finanziari, ai seguenti adempimenti:

- 1 adeguata verifica della clientela;
- 2 registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni;
- 3 segnalazione di operazioni sospette nei casi in cui sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state com-

piute o tentate operazioni di riciclaggio come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 231/2007.

L'errata o l'omessa effettuazione di questi adempimenti comporta sanzioni anche gravi.

Stante la delicatezza delle questioni di cui potrebbero venire a conoscenza i professionisti nell'assistenza ai clienti nella collaborazione volontaria, si tratta di comprendere se e in che misura questi obblighi siano sussistenti.

## I chiarimenti ministeriali

Il ministero dell'Economia e delle finanze, sia dopo l'emanazione del decreto legge 4/2014 (prima versione della voluntary disclosure), sia successivamente alla legge 186/2014, è intervenuto in materia (nota 8624 del 31 gennaio 2014, nota 9 gennaio 2015 e Faq di gennaio 2015). Da tutti questi chiarimenti emerge che:

- 1 resta immutato l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, inclusa l'identificazione del titolare effettivo e l'applicazione di misure rafforzate di verifica, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- 2 in presenza dei presupposti occorre eseguire la segnalazione di operazioni sospette;
- 3 non sussistono gli obblighi antiriciclaggio se al professionista, dopo aver valutato l'opportunità, per il suo cliente, di accedere alla procedura, non è conferito incarico.

Sicuramente, quindi, professionisti e intermediari devono eseguire l'adeguata ve-

rifica della clientela e la registrazione e conservazione delle informazioni. Poiché la voluntary disclosure riguarda quasi sicuramente la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni, gli obblighi vanno rispettati anche dagli avvocati (articolo 12, lettera c del decreto legislativo 231/2007).

## La segnalazione

Presenta invece maggiori dubbi l'eventuale obbligo di eseguire la segnalazione di operazione sospetta all'Uif della Banca d'Italia.

La nota del 9 gennaio 2015 del ministero dell'Economia e delle finanze, al riguardo, si limita a enunciare che restano immutati gli obblighi di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal Dlgs 231/2007. La genericità dell'affermazione contenuta nel documento di prassi sembra in realtà una formula di chiusura della nota stessa, volta a evitare l'esclusione, sempre e comunque, dell'obbligo di segnalazione all'Uif.

Del resto (si veda l'articolo qui sotto) il ministero non poteva non tener conto del fatto che la precedente normativa sullo scudo fiscale (decreto legge 78/2009), a differenza della legge 186/2014, esclude-



va espressamente l'obbligo di segnalazione per i casi di non punibilità al tempo previsti (essenzialmente reati tributari e reati comuni strumentali alla commissione dei delitti fiscali).

In tutte queste ipotesi, in passato, gli intermediari e i professionisti erano esentati dall'effettuare la segnalazione allorché avessero ritenuto, sulla base degli elementi a loro disposizione, che non sussistevano altre ipotesi di reato oltre a quelle non punibili.

Da qui, verosimilmente, la necessità di non poter escludere a priori l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta nel caso della voluntary disclosure.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Gli adempimenti

CLIENTE	PROFESSIONISTA
<b>NESSUN INCARICO</b> Il cliente chiede di valutare l'opportunità di eseguire la collaborazione, ma poi non conferisce incarico al professionista	<b>NESSUN OBBLIGO</b> Nell'ipotesi in cui all'attività del professionista, limitata alla valutazione circa l'opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il conferimento dell'incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio (ministero dell'Economia e delle finanze, faq 2015)
<b>SÌ ALL'INCARICO</b> Il cliente conferisce incarico al professionista di assisterlo nella collaborazione volontaria	<b>LE ATTIVITÀ</b> Il professionista deve (Dlgs 21/2007, nota Mef 9 gennaio 2015): <ul style="list-style-type: none"><li>• Identificare il cliente e verificare l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente</li><li>• Identificare l'eventuale titolare effettivo</li><li>• Registrare i dati identificativi del cliente nell'archivio informatico, ovvero in un registro della clientela a fini antiriciclaggio</li><li>• Conservare la documentazione, e di ulteriori dati e informazioni in un fascicolo ad hoc</li></ul>
<b>OPERAZIONE DI RICICLAGGIO</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1 La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in quell'attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;</li><li>2 L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</li><li>3 L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</li><li>4 La partecipazione a uno degli atti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.</li></ol>	<b>LA SEGNALAZIONE</b> Se il professionista (articolo 41 del Dlgs 231/2007) sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, deve fare segnalazione all'Uif (nota Mef 9 gennaio 2015) C'è tuttavia la possibilità di un esonero. E cioè quando tutte le informazioni note al professionista sul contribuente che ha aderito alla procedura sono state comunicate all'agenzia delle Entrate (che a sua volta le ha comunicate alla Procura della Repubblica) quindi non avrebbe senso segnalare il contribuente atteso che gli uffici finanziari già conoscono la situazione del soggetto che ha aderito alla procedura. Inoltre l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso (articolo 12, comma 2 del Dlgs 231/2007)